



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**MODIFICHE A LEGGI REGIONALI A SEGUITO DI IMPEGNI ASSUNTI
CON IL GOVERNO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE
COLLABORAZIONE E PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 30 novembre 2017

*Si assegna il numero **46**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24)

1. Nel comma 14 bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), introdotto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), sono soppresse le parole da ",i quali provvederanno" fino a "rimborso".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4 ter".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), introdotto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), la parola "medesima" è sostituita dalle seguenti: "presente legge".

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,";

b) al comma 2 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "con la stessa decorrenza e";

c) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni.";

d) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni."

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017), sono soppresse le parole: "Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio."

Art. 6

(Variazioni al Bilancio 2017-2019)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata del bilancio 2017-2019, approvato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019), sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata).

2. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 2017-2019, approvato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019), sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

3. Alle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017), sono apportate le variazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, con le maggiori entrate e le minori spese indicate nelle tabelle di cui al precedente articolo 6.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 118/2011.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 dicembre 2017

OLIVERIO